



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

N. 51/2010

del 01.10.2010

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale
FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale FIGISC ANISA: FABRIZIO PARROTTA - Segreteria: Catia Cenciarelli
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail : figisc@confcommercio.it anisa@confcommercio.it - sito internet: www.figisc.it

pagine 6

SOMMARIO:

- ✓ **Antitrust: ennesimo spot a vantaggio dei poteri forti** pag.1
- ✓ **Parole, "auspici" e crude certezze: Antitrust e Gestori** pag. 2
- ✓ **Il testo della segnalazione AGCM AS 759 del 30.09.10** pag. 4

ANTITRUST: ENNESIMO SPOT A VANTAGGIO DEI POTERI FORTI

L'Antitrust deve fare il suo mestiere, ma quando si parla con leggerezza e palese disprezzo dell'accordo tra Gestori e Ministero toccando ostentatamente il fin troppo demagogico registro dei prezzi, forse è legittimo chiedersi con quale squadra gioca l'arbitro.

Le censure dell'Authority, infatti, propongono - accanto a vecchi cavalli di battaglia, come la cancellazione dell'obbligo del prodotto a minore impatto ambientale, così cari alla Grande Distribuzione Organizzata - nuove mitologie, come quelle della *selfizzazione* a tutti i costi (che è, in realtà, un modo per emarginare il Gestore dall'impianto) su cui stavolta è l'industria petrolifera a fare pesantissime pressioni.



Mentre da anni si chiede inutilmente all'Antitrust di mettere ordine tra le palesi violazioni ed elusioni delle regole della concorrenza e del mercato, di intervenire contro gli abusi di posizione dominante che esistono in questo mercato ad esclusivo detrimento delle piccole imprese (uno dei compiti fondamentali e fondanti dell'Authority), di operare per tutelare il consumatore dalle pratiche commerciali scorrette in materia di pubblicità ingannevole sui prezzi (altro compito assegnato dalla legge all'AGCM), assistiamo, invece, ad un ennesimo *spot*

che fa gioco solo ai poteri forti del mercato.

Senza contare che, nell'utilizzare l'argomento mediatico dei prezzi, si sta parlando di prezzi astratti, di medie statistiche che non riflettono assolutamente le varietà della rete distributiva e del mercato, che offre, invece, diffusamente sul territorio prezzi "europei" ed anche più bassi di quelli "europei".

Continua un accanimento su questo settore - i cui lavoratori, peraltro, vengono sbeffeggiati se tentano di raggiungere qualche faticoso riequilibrio -, in una logica ed un percorso coordinato e progressivo che imperversa solo sui piccoli e favorisce solo i grandi e diversi potentati economici.

PAROLE, "AUSPICI" E CRUDE CERTEZZE: ANTITRUST E GESTORI

Sembra più che mai necessario rinfrescare la memoria di almeno alcune fra le più salienti vicende che hanno caratterizzato l'atteggiamento dell'Antitrust nei confronti del settore della distribuzione dei carburanti e della Categoria dei Gestori in questi ultimi anni:

Gennaio 2007:

- ✓ "appare evidente che una maggiore presenza di nuovi operatori, dotati di adeguate risorse e incentivi, quali quelli della GDO, nei mercati della distribuzione di carburanti in rete potrebbe efficacemente indurre quella pressione concorrenziale necessaria ad un'effettiva modernizzazione della rete. In tale prospettiva, i necessari interventi di riforma della re-

golazione, dovrebbero consentire alle imprese della GDO di espandere anche in Italia la loro presenza nella distribuzione carburanti" (AGCM, Segnalazione AS379)

Settembre 2007:

- ✓ si segnala che molti degli "impegni" assunti dalle Aziende petrolifere (segnatamente ENI, SHELL, TAMOIL, TOTAL) per "patteggiare" il procedimento I681 ("cartello" sui prezzi), costituiscono un sistema che sancisce, inequivocabilmente, come nello stesso mercato, nello stesso bacino rilevante, nello stesso segmento di rete, hanno diritto ad operare due soggetti economici che, a monte, hanno condizioni totalmente diverse; risultato: nel dicembre 2007, infischiosene di quanto denunciato dai Gestori, Antitrust convalida solennemente e rende obbligatori gli "impegni" delle compagnie;



Maggio 2008:

- ✓ viene chiesta al Ministero la mediazione sulla vertenza Shell, segnalando la nota vicenda della concorrenza effettuata dalla Compagnia contro gli impianti dati in affidamento ai Gestori per il tramite degli impianti gestiti da AICO (società di Shell) sullo stesso segmento di

mercato e bacino significativo; risultato: silenzio totale ed assoluto sulla vicenda;

Novembre 2008:

- ✓ *"gli stimoli per politiche di riduzione dei margini lordi lucrati sulla vendita della benzina e del gasolio sarebbero sicuramente rafforzati in presenza di una concreta minaccia concorrenziale rappresentata dall'ingresso sul mercato di competitors nuovi ed aggressivi non verticalmente integrati. Si pensi, come esempio, agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata, interessati a forme di vendita che utilizzano estesamente la modalità self service e a costi contenuti (dal momento che utilizzano i carburanti come beni 'civetta' per attirare i consumatori nei loro centri commerciali)" (AGCM, Audizione Commissione Industria Senato, 05.11. 2008);*

Ottobre 2009:

- ✓ segnalazione dell'eventualità che nella pratica della fornitura con vincolo di esclusiva che accompagna il comodato si integrino violazioni delle norme sulla concorrenza; risultato: l'AGCM non rileva nella pratica della fornitura esclusiva di carburanti elementi di fatto o di diritto sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;

Novembre 2009:

- ✓ Antitrust invia due segnalazioni a determinate Regioni e Comuni censurando le limitazioni agli orari di apertura degli impianti e, specificamente, del self service pre-pay; per il secondo caso *"la previsione di un obbligo di presenza di personale di assistenza nelle fasce orarie diurne appare ingiustificatamente limitativa dell'offerta di un servizio, quale quello del self-service pre-pay, la cui*

maggior diffusione potrebbe solo arrecare vantaggio al consumatore in termini di riduzione del prezzo del carburante"; per il primo caso, infine, "l'imposizione di fasce orarie prestabilite e di turni di chiusura obbligatoria limita la differenziazione del servizio e riduce le possibilità di scelta dei consumatori" (AGCM, Segnalazioni AS 631 e AS 634);

Luglio 2010:

- ✓ segnalazione dell'eventualità che nella iniziativa *Iperself* ENI in abbonamento con i listini "personalizzati" (cluster) si integrino elusioni degli "impegni" assunti nel 2007 dalla petrolifera; risultato: Antitrust non ha nulla da eccepire.



A fronte di tutto questo complesso, consolidato in anni, di pronunciamenti compiuti, comportamenti reali e concrete azioni - che di certo non hanno aiutato la Categoria né la rete -, insomma, a fronte di queste crude certezze, ci sono alcune parole ed auspici "in libertà".

Tra le prime annoveriamo una affermazione del Presidente di AGCM, Catricalà, il quale ebbe a dire (un anno e mezzo fa, circa) che "c'è una sofferenza legata a modelli contrattuali che an-

drebbero rivisti in funzione del mutato contesto. Ad esempio andrebbe agevolato l'acquisto degli impianti da parte dei gestori".

La seconda è un passaggio della Segnalazione AS 759 (che riportiamo di seguito), laddove – dopo aver espresso un secco giudizio negativo sull'accordo Ministero/Gestori del 14 settembre – si dice testualmente "l'Autorità valuta sempre auspicabile l'eliminazione di vincoli di esclusiva di approvvigionamento nei rapporti tra produttori e distributori".

Tra bastone e carota, insomma (assai più lungo il primo della seconda), tra parole ed auspici da un lato e crude certezze dall'altro.

IL TESTO DELLA SEGNALAZIONE AGCM AS 759 DEL 30.09.10

AS759 – MODIFICHE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA – DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Roma, 30 settembre 2010

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dello Sviluppo Economico

L'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato intende segnalare, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, le modifiche allo schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, di cui all'art. 47 della legge 49/99, allegate al verbale di intesa sot-

toscritto in data 14 settembre 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal rappresentante del Governo e dalle principali organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante per auto-trazione FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl e FIGISC/ANISA Confcommercio.

L'Autorità osserva che il suddetto verbale di intesa, a seguito della cui sottoscrizione le citate organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno revocato lo sciopero inizialmente previsto per i giorni 15, 16 e 17 settembre 2010, prevede che le modifiche convenute saranno inserite nello schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza prima dell'esame dello stesso in Consiglio dei Ministri.



In via preliminare, con riferimento alle disposizioni in materia di liberalizzazione delle forme contrattuali per la gestione dell'impianto di distribuzione di carburante quali quelle contenute nel novellato art. 7, l'Autorità valuta sempre auspicabile l'eliminazione di vincoli di esclusiva di approvvigionamento nei rapporti tra produttori e distributori e ritiene che tale previsione, laddove nella prassi applicativa porti in concreto alla diversificazione nelle relazioni contrattuali tra compa-

gnie e gestori, possa contribuire alla definizione di un sistema distributivo più concorrenziale ed alla creazione di un mercato di approvvigionamento all'ingrosso dei carburanti autotrazione.

Per altri aspetti, al contrario, l'Autorità ritiene che le modifiche proposte allo schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza e di seguito individuate, siano peggiorative, sotto il profilo concorrenziale, rispetto alle soluzioni normative in materia individuate originariamente nello schema di disegno di legge annuale predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico; soluzioni che, così come previsto dal disposto di cui al comma 2 dell'art. 47 della legge n. 99/09, istitutivo della legge annuale per il mercato e la concorrenza, a-parivano correttamente tenere conto delle indicazioni fornite dall'Autorità nelle proprie segnalazioni in materia di riforma del settore della distribuzione carburanti.

Modifica dei commi 2 e 4 dell'art. 4 dello schema di disegno di legge

Le modifiche allo schema di disegno di legge allegate al verbale di intesa: a) limitano al 25% delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti (di cui al decreto legislativo n. 32/98) quelle destinabili alla chiusura dei retisti indipendenti; b) eliminano la previsione di una contribuzione maggiorata del 50% al suddetto Fondo da parte degli impianti dei comuni "inadempienti" nell'attività di chiusura degli impianti incompatibili.

Si tratta in entrambi i casi di modifiche idonee a dilazionare il processo di ammodernamento della rete di distribuzione di carburante nazionale, ed in quanto tali suscettibili di determinare effetti di mantenimento dell'attuale inefficienza della rete (oltre che il perdurare

del cd "stacco" dei prezzi italiani rispetto alla media europea). L'Autorità auspica, al contrario, che vengano adottate tutte le misure idonee ad accelerare il processo di razionalizzazione della rete, il quale a sua volta rappresenta un esito coerente con una evoluzione in senso maggiormente concorrenziale dell'attività di distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione.



Modifiche ai testi degli artt. 28 e 29 dello schema di disegno di legge

Nella sua formulazione originaria, lo schema di disegno di legge annuale vietava, all'art. 28, al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome la possibilità di porre vincoli in materia di: a) utilizzo di apparecchiature *self service pre-pay* durante le ore di apertura in cui gli impianti forniscono anche la modalità servito; b) apertura di nuovi impianti, ovvero trasformazione di impianti esistenti, in modalità completamente automatizzata (cd impianti *ghost*). Sempre al fine di garantire una maggiore concorrenza, l'art. 28 vietava inoltre la possibilità per gli enti lo-

cali di porre l'obbligo per i nuovi impianti di assicurare contemporaneamente la distribuzione di carburanti e di metano e/o GPL (comma 2).

In quella formulazione la norma correttamente recepiva una serie di indicazioni contenute in recenti segnalazioni dell'Autorità a numerose Regioni ed enti locali, nelle quali si evidenziava l'effetto restrittivo derivante dalla eccessiva pervasività della regolamentazione locale a fronte dei principi di piena liberalizzazione all'apertura degli impianti di distribuzione prescritti dalla riforma nazionale del 2008 (art. 83 della legge n. 133/08). In ogni caso, lo sviluppo di una forte "selfizzazione" della rete (sino all'apertura di impianti completamente automatizzati come avviene di norma nei principali paesi europei) è sempre stato visto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come un auspicabile sviluppo della rete di distribuzione nazionale al fine di ridurre il cd "stacco" dei prezzi nazionali dalla media europea.

Nelle ipotesi di modifica allo schema di disegno di legge, tuttavia, viene integralmente soppresso il comma 2, e il comma 1 viene riformulato nel senso di prevedere semplicemente "anche" la presenza di impianti *self service* in ogni impianto di distribuzione, senza però più affermare il divieto in capo alle Regioni ed alle Province Autonome di regolamentare in modo restrittivo l'effettiva operatività degli stessi.

Da ultimo, la proposta di modifica dell'art. 29 dello schema di disegno di legge annuale interviene sul comma 3 di detto articolo, eliminando la possibilità, precedentemente prevista, di esercizio delle attività *non oil* da parte di soggetti non titolari delle licenze di esercizio (salvo rinuncia del diritto da parte di questi ultimi).

In conclusione, le nuove formulazioni previste per gli artt. 28 e 29 del disegno di legge annuale, appaiono poco efficaci rispetto all'indifferibile esigenza di garantire un'uniforme applicazione a livello locale dei principi di liberalizzazione sanciti a livello nazionale dall'art. 83 della legge n. 133/08.

L'Autorità, al fine della promozione di uno sviluppo più concorrenziale del settore della distribuzione carburanti in Italia, auspica, quindi che le modifiche sopra individuate vengano espunte dal testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, o direttamente in sede di analisi del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, o in sede di esame parlamentare dello stesso, reintroducendo altresì disposizioni realmente liberalizzatrici a favore del mercato e dei consumatori, fermo restando la previsione che prevede la caduta dell'esclusiva di fornitura.

